COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ordinanza n. 10

Prot. n. 3846 Pieve Torina, 10.04.2019

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE 96 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE DELL'IMMOBILE PRIVATO GRAVEMENTE DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016. ORDINANZA PER ISTITUZIONE DOPPIO SENSO DI MARCIA TRATTO STRADALE DI VIA BATTISTONI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Macerata, con nota di protocollo n. 9877 del 22.03.2019, ha accettato di effettuare i lavori di messa in sicurezza del fabbricato sito in Strada Provinciale 96 e distinto catastalmente al Foglio 23 – Particella 207;

CONSIDERATO che per l'esecuzione di tali opere, si ha la necessità di occupare la sede stradale, non consentendo la circolazione dei veicoli;

RITENUTO di chiudere temporaneamente il tratto stradale nel luogo di esecuzione dei lavori;

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per i quali i Comuni possono stabilire, con apposita Ordinanza, obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale nei centri abitati;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada";

VISTI gli articoli 97 e 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'articolo 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

L'ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI MARCIA del tratto stradale di Via Battistoni posto tra l'incrocio con Via Ugo Betti e la Strada Provinciale 96, a decorrere dal 11.04.2019 fino al 15.04.2019.

Il Corpo dei Vigili del Fuoco incaricato dovrà apporre la segnaletica di cantiere e provvedere alla rimozione dell'impianto ad avvenuta ultimazione dei lavori.

La presente Ordinanza dovrà essere esposta presso la sede del cantiere.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni azione, pretesa o richiesta da parte di terzi in relazione, connessione o dipendenza della presente Ordinanza.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

Le violazioni saranno sanzionate e termini di legge.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 m.1034 e successive modificazioni, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Marche. In riferimento al disposto dell'articolo 37 comma 3, del d.lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione può essere proposto, da chi ne abbia interesse, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici in relazione alla natura dei segnali appositi, avvalendosi della procedura di cui all'articolo 74 del Regolamento di attuazione e di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 495/1992.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
F.to Giulio Allegrini